COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

71.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative (4266) 657

PRESIDENTE 657, 658, 659, 660, 661
BELLISARIO 660
LINDNER, *Relatore* 658, 659, 660
RAICICH 659
TEDESCHI 658, 659, 660
URSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 660

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Personale delle opere universitarie (4035) 661

PRESIDENTE 661, 662
BORGHI, *Relatore* 661
URSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 661

Votazione segreta:

PRESIDENTE 662

La seduta comincia alle 18.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernente il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie artistiche e delle istituzioni educative (4266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative ».

L'onorevole Lindner ha facoltà di svolgere la relazione.

LINDNER, *Relatore*. Il disegno di legge concerne il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché quello degli istituti di educazione e viene incontro ad una pressante richiesta di una categoria che dall'applicazione della legge n. 477 e del decreto delegato n. 420 ha subìto notevole danno.

In base alla legge n. 1074 del 6 dicembre 1971 e, più precisamente, in base all'articolo 17 di essa, verificandosi vacanze negli organici del personale non docente di ogni ordine e grado, i provveditori agli studi provvedevano a coprire i posti vacanti sulla base di graduatorie provinciali di aspiranti compilate annualmente con criteri analoghi a quelli validi per gli incarichi di insegnamento e quindi con incarichi a tempo indeterminato; l'incarico, perciò, continuava a valere anche dopo il termine dell'anno scolastico se perdurava la disponibilità del posto e, comunque, in caso di copertura del posto con personale di ruolo, l'interessato era sistemato con precedenza su altri aspiranti in posti disponibili in altre scuole od istituti.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974, trattando degli incarichi da conferirsi a personale non docente, nel suo primo comma, parla di incarichi annuali in attesa dell'espletamento dei concorsi. È ovvio il danno che possono subire in conseguenza di tale nuova disposizione i nominati che rischiano di non vedersi confermati nell'incarico perché preceduti in graduatoria (nella nuova graduatoria annuale, per essere precisi) da aspiranti nuovi realizzanti un maggiore punteggio, come avveniva un tempo anche per il personale docente e come invece per tale personale non avviene più.

Il disegno di legge in esame ripristina la norma decaduta disponendo che gli incarichi siano conferiti dal provveditore a tempo indeterminato, fino a soppressione od a copertura con personale di ruolo e stabilisce altresì il diritto a sistemazione, ove possibile, in posto analogo in caso di perdita del posto.

Con una interpretazione più ampia, lo stesso disegno di legge allarga la sfera d'applicazione dell'articolo 17, quinto comma, della legge di delega n. 477. Tale comma stabilisce che il personale non insegnante non di ruolo in servizio a tempo indeterminato che alla data del 30 settembre 1973 abbia almeno un anno di servizio continuato, prestato senza demerito, è assunto a decorrere dal 1° ottobre 1974 nel ruolo corrispondente rimanendo assegnato alla sede occupata.

Attenendosi alla lettera, più che allo spirito, della predetta disposizione, sono rimasti esclusi dall'immissione in ruolo i non docenti che, per ragioni varie – talora per semplice ritardo della nomina –, avevano ottenuto l'incarico dopo l'inizio ufficiale dell'anno scolastico 1972-73 pur essendo il posto nel quale erano nominati disponibile fin dall'inizio dell'anno scolastico in questione.

Il disegno di legge in esame pone fine al dubbio ed alla restrittiva applicazione della norma di immissione in ruolo, disponendo che l'immissione nei ruoli abbia luogo per tutti coloro che abbiano prestato servizio, senza demerito, come incaricati à tempo indeterminato, prescindendo dalla data di nomina, purché l'incarico si riferisca a posto vacante sin dal 1° ottobre 1972.

A me sembra che entrambe le disposizioni rispondano a criteri di equità e pertanto raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TEDESCHI. Questo disegno di legge risente certamente della fretta con cui è stato predisposto e suscita non poche perplessità; malgrado ciò dico subito che il gruppo comunista non si opporrà alla sua approvazione. È giusto, però, che alcune cose siano chiarite.

Ieri o l'altro ieri, non ricordo con esattezza, abbiamo approvato la legge che prevede l'ingresso in ruolo dei maestri aventi incarichi fino al 1976, oggi per il personale non di ruolo limitiamo l'immissione in ruolo a coloro che abbiano prestato servizio con incarico a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1972-1973: desidererei avere delle spiegazioni in merito a tale disparità di trattamento.

PRESIDENTE. Lo stesso titolo indica che si tratta di una norma interpretativa.

TEDESCHI. Non basta il titolo a definire una norma.

In questo disegno di legge si prevede l'immissione nei ruoli non in base a qua-

lità e capacità personali ma soltanto tenendo conto del fatto che l'interessato si trovi o meno ad occupare un posto vacante in organico dal 1972. Qui non si immettono nei ruoli dipendenti che abbiano determinati requisiti ma si fa una lotteria, ed io dubito molto anche del fatto che il provveditore o l'amministrazione siano realmente in grado di fornirci l'elenco dei posti occupati nel 1972, per cui si apre anche la via ad arbitri incredibili.

Dal momento che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il suo parere favorevole, io presumo che le siano sfuggite tali considerazioni.

Davanti a tali fatti viene logico tornare sulla critica di sempre rivolta al Governo, che fa accordi sindacali e poi li presenta al Parlamento soltanto dopo un anno e mezzo alla vigilia dello sciglimento delle Camere, per cui noi siamo costretti ad accettarli.

Noi gradiremmo anche sapere dal Governo quanti sono coloro che si trovano nella situazione qui presa in considerazione visto che nella legge non si trova alcuna indicazione circa l'onere che comporta un simile provvedimenti. Non sappiamo quanti siano gli interessati, non sappiamo a quanto ammonti la spesa, eppure la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Le cose che dico vi appariranno molto disordinate: il fatto è che non ho una proposta precisa da sottoporvi, tanto è vero che noi comunisti ci asterremo dalla votazione. Voglio però ancora una volta insistere sul fatto che qui si stabilisce l'immissione in ruolo non di persone che abbiano determinati requisiti, ma di coloro che in un certo anno si siano trovati ad occupare un posto vacante.

PRESIDENTE. Si tratta di un'esigenza dell'amministrazione.

TEDESCHI Ma l'amministrazione per fra fronte alla sue esigenze deve bandire regolari concorsi !

PRESIDENTE. Questo provvedimento non supplisce ai concorsi.

TEDESCHI. Così ci saranno persone che, pur avendo vinto il concorso, non potranno avere il posto: a me pare veramente incredibile.

Poiché tale disegno di legge è frutto di un accordo tra Governo e sindacati, è nei loro confronti che gli interessati dovrebbero, nel tempo, rivolgere le loro lamentele.

Torno poi a ripetere il mio stupore per il parere favorevole della V Commissione bilancio, visto che il provvedimento non dà alcuna indicazione di spesa.

LINDER, *Relatore*. Si tratta di una norma interpretativa.

RAICICH. Ma anche un'immissione in ruolo deve costare qualcosa.

TEDESCHI. Il fatto è che quando si vuole emanare una legge nuova non la si deve chiamare norma interpretativa.

Mi vengono in mente tanti decreti che, pomposamente annunciati dalla stampa, sono poi incorsi nella censura della Corte dei conti: in questo caso sarà il Parlamento, e non il ministro, ad essere oggetto di critica.

Come può accadere che due persone, che abbiano maturati gli stessi diritti, ma che si trovano in due località differenti, vengano l'una assunta e l'altra no?

Non so come si possa fare una cosa del genere !

Per quanto riguarda, poi, il secondo comma, noi proponiamo la soppressione dell'ultima parte che ci sembra pleonastica; è chiaro infatti che gli incarichi a tempo indeterminato si protraggono fino a quando il posto non viene soppresso o non viene occupato da uno di ruolo. Esiste una normativa in proposito – la cosiddetta legge Spigaroli – e non c'è bisogno della specificazione contenuta in questo articolo unico, tanto più che la « legge Spigaroli » detta delle norme precise per non far perdere il posto a quelli che hanno il titolo.

Ribadisco tutte le mie perplessità su questo disegno di legge e non comprendo proprio come i sindacati abbiano potuto aderire ad una soluzione di questo genere che è in definitiva una vera e propria « lotteria », facendo dipendere l'assunzione dalla località in cui una persona ha la fortuna – o la sfortuna – di trovarsi.

Vorrei inoltre qualche chiarimento sulla copertura finanziaria di questo articolo unico, non vorrei che la Corte dei conti si rifiutasse di registrare i decreti di immissione nei ruoli. Anche se si tratta di un

disegno di legge di interpretazione autentica, ritengo che degli oneri finanziari debbano pur esservi e non comprendo come questo provvedimento abbia potuto ottenere il parere positivo del Senato - prima - e della V Commissione bilancio della Camera - dopo - dal momento che non vi è alcuna indicazione della copertura finanziaria.

Sono tutti questi i motivi che spingono il gruppo comunista a dissociarsi dalla approvazione di questo disegno di legge e ad astenersi dalla sua votazione finale.

BELLISARIO. Condivido una parte delle critiche mosse dall'onorevole Tedeschi per la determinazione dei posti occupati dal personale non insegnante a tempo indeterminato e penso che sia necessario sopprimere l'ultima frase del primo comma, perché si determinerebbe una discriminazione - a mio avviso - fra gli incaricati a tempo indeterminato che avevano un posto libero e quelli che invece non lo avevano. A questo proposito preannuncio che presenterò un emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LINDNER, *Relatore*. Le osservazioni del collega Tedeschi sono in parte giuste, ma in parte mi sembrano non del tutto esatte. Bisogna tenere presente che questo disegno di legge non costituisce una legge nuova, ma è l'interpretazione autentica di un articolo di legge già esistente la quale si è rivelata, all'atto pratico, manchevole in qualche punto, poiché ha danneggiato alcune categorie di persone che, nominate regolarmente come le altre dal provveditorato agli studi con incarico annuale, per il semplice fatto di un ritardo avvenuto nella nomina, non hanno potuto essere assunte in ruolo. Mi sembra veramente iniquo non immettere nei ruoli, per un banale ritardo, questo personale!

Va inoltre tenuto presente che non sussistono possibilità di arbitrio, perché questo articolo unico riguarda esclusivamente delle nomine già avvenute, trattandosi di personale incaricato nell'anno scolastico 1972-1973.

Desidero ricordare poi che le nomine sono state fatte dal provveditorato agli studi sulla base di una graduatoria provinciale e non dal preside sulla base di una graduatoria di istituto. In questo caso veramente si sarebbe creata una ingiustizia mettendo in condizioni diverse coloro che hanno presentato domanda in una scuola piuttosto che in un'altra, cioè facendo entrare nei ruoli coloro che hanno « indovinato » a presentare la domanda in una determinata scuola.

Invece, quando si tratta di incarichi fatti dal provveditore agli studi, essi possono essere assegnati solo sui posti vacanti e sulla base delle graduatorie provinciali.

A me sembra, perciò, più che legittima il primo comma dell'articolo unico così come è formulato e devo dire anche che non mi pare necessaria la quantificazione di questo personale, in quanto essa non era prevista neanche nella legge numero 477.

Preannuncio che sono favorevole alla proposta Tedeschi di sopprimere l'ultima parte secondo comma, essendo d'accordo che la frase di cui si propone la soppressione sia pleonastica.

Non sono invece favorevole alla preannunciata proposta Bellisario e Tedeschi, soppressiva dell'ultima parte del primo comma, poiché coinvolgerebbe un problema finanziario piuttosto notevole.

URSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo pienamente con quanto ha testè detto il relatore, onorevole Lindner, e sollecito la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge che è di sanatoria di alcune posizioni del personale non docente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1° ottobre 1974, ai sensi dell'articolo 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, se nell'anno scolastico 1972-1973 abbia prestato servizio, senza demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purché l'incarico si riferisca a posti vacanti sin dal 1° ottobre 1972.

Gli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono conferiti a tempo indeterminato, fino a quando il posto occupato non sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a personale di ruolo, sempreché non sia possibile la sistemazione dell'incaricato in altro posto disponibile nell'ambito della provincia.

Gli onorevoli Bellisario e Tedeschi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: « purché *fino a* « ottobre 1972 ».

Pongo in votazione la frase di cui gli onorevoli Bellisario e Tedeschi hanno chiesto la soppressione, alla quale sono contrari il relatore e il Governo.

(*È approvata*).

L'emendamento Bellisario e Tedeschi è pertanto respinto.

Gli onorevoli Tedeschi, Raicich e Caiazza hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « fino a quando » *fino alla fine del comma.*

Pongo in votazione la frase di cui gli onorevoli Tedeschi, Raicich e Caiazza hanno chiesto la soppressione, favorevoli relatore e Governo.

(*È respinta*).

La frase s'intende pertanto soppressa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta con le modifiche testé approvate.

Discussione del disegno di legge: Personale delle opere universitarie (4035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Personale delle opere universitarie ».

Comunico che sul progetto di legge in esame la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che siano modificati i primi cinque commi dell'articolo 3 in modo che sia rispettata la riserva di legge prevista in materia dall'articolo 97 della Costituzione.

L'onorevole Borghi ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGHI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta che accompagna il provvedimento, in quanto il disegno di legge, nel suo contenuto è estremamente semplice: si tratta di regolarizzare, chiudendo la situazione di precariato, la posizione del personale delle opere universitarie immettendolo nei ruoli del personale dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

URSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo pienamente con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, propongo che in questa fase si prendano in considerazione soltanto quegli emendamenti sui quali è necessario acquisire il parere della V Commissione bilancio.

(*Così rimane stabilito*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « 31 dicembre 1974 », *con le parole*: « 31 marzo 1976 ».

Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesafi ne pongo in votazione il principio-base.

(*È approvato*).

L'onorevole Tessari ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 2 sostituire le parole: « 31 dicembre 1974 » *con le altre*: « 31 marzo 1976 ».

Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 con i seguenti:

I ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti superiori sono aumentati per ciascun ruolo o carriera, di un numero di posti pari al numero del personale in servizio presso le opere di cui al precedente articolo 1, da ripartirsi tra le varie qualifiche in ragione delle percentuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Per le carriere direttive l'aumento è limitato alla dotazione cumulativo delle qualifiche di consigliere e di direttore di sezione.

L'aumento di organico di cui al precedente comma ha effetto per la metà a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per la restante metà a partire dall'inizio del quarto anno successivo.

Il ruolo degli operai permanenti della amministrazione universitaria è aumentato nelle varie categorie di nu numero di posti corrispondenti a quello delle unità risultanti in soprannumero dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 1, comma III.

Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio tutti gli emendamenti oggi approvati in linea di principio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione del disegno di legge è sospesa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative » (4266):

Presenti	28
Votanti	18
Astenuti	10
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bellotti, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Canepa, Castiglione, Cervone, Dall'Armellina, Giordano, Lindner, Meucci, Rausa, Santuz e Tesini.

Si sono astenuti.

Chiarante, Finelli, Masullo, Mendola Giuseppe, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vaghi Rosalia e Vitali.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO